



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

173ª Seduta pubblica – Martedì 15 aprile 2025

Deliberazione legislativa n. 4

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SCATTO, RIGO, BET, CAVINATO, CECCHETTO, RIZZOTTO, ZECCHINATO, MAINO, PAN, BRESCACIN, BISAGLIA, CECHELLERO, MICHIELETTO E BOZZA RELATIVA A “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO”.
(Progetto di legge n. 293)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Scatto, Rigo, Bet, Cavinato, Cecchetto, Rizzotto, Zecchinato, Maino, Pan, Brescacin, Bisaglia, Cecchellero, Michieletto e Bozza relativa a “*Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo*”;

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Francesca SCATTO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

nella storia di tutte le civiltà che si sono succedute, un esempio paradigmatico di convivenza fra uomo e animale è costituito senza dubbio dal cavallo. L'utilizzo e la rappresentazione di questo particolare equide hanno infatti profondamente caratterizzato molte popolazioni, spaziando dal mito alla tecnologia, dall'arte alla società, fino alla mobilità e logistica, per oltre tre millenni di storia.

Nella specifica cultura del popolo veneto, un significativo apparato documentale attesta la particolare rilevanza della figura del cavallo, del suo allevamento e della sua valorizzazione in particolare nelle competizioni ippiche, ma anche come motore trainante del sistema economico: strumento e garanzia della produttività della terra, valore e risorsa indispensabile per la sopravvivenza della società e dell'economia ruotante attorno alla cultura della Villa Veneta.

Del fondamentale valore del cavallo nell'economia dei popoli veneti vi sono, oltre che documenti storici, anche evidenze architettoniche: basti pensare agli esempi straordinari di stalle monumentali che oggi possiamo ammirare su tutto il territorio regionale.

Sulla base di questo patrimonio culturale, il Veneto è oggi, fra le realtà nazionali, quella che maggiormente riconosce il ruolo e la funzione del cavallo nella

società, non solamente per la sua valenza storica, ma anche per la valorizzazione delle diverse modalità di interazione uomo - animale, prevedendo una pluralità di attività inerenti la cultura equestre: dall'allevamento promosso da Veneto Agricoltura dei Cavalli del Delta, una delle quattro razze equine riconosciute nel Veneto (cavalli bianchi arrivati dalla Camargue negli anni '70); alla didattica passando per la terapia e naturalmente per lo sport. Particolare attenzione hanno anche i luoghi di incontro con appuntamenti importanti e di rilievo come eventi promozionali all'interno di prestigiose ville venete e, non ultimo, anche nel campo fieristico con la Fiera Cavalli di Verona.

Va sottolineato che il settore equino in Veneto rappresenta una realtà significativa e in costante crescita, con un incremento del 51,4% nell'ultimo decennio. Secondo i dati più recenti, la regione conta 32.186 equidi, di cui 24.277 cavalli e 7.739 asini, distribuiti tra 17.050 proprietari. Il primato provinciale spetta a Padova con 7.899 equidi, seguita da Verona (6.242), Treviso (6.097), Vicenza (5.899), Venezia (2.980) e Belluno (3.069). Le aziende che operano nel settore equino sono oltre 9.000, a testimonianza dell'importanza economica oltre che culturale di questa realtà.

Ne consegue, nell'ambito di un quadro normativo già attento al tema del rapporto fra equidi e uomo, segnato dalla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi", la volontà di porre un accento particolare sulle più rilevanti espressioni, dal punto di vista storico, e sulle più attuali soluzioni di interazione fra uomo e cavallo.

L'articolo 1 introduce nella legge regionale n. 9/2018 un nuovo articolo 9 bis, che prevede un programma regionale di iniziative per la promozione della cultura del cavallo.

Il comma 1 del nuovo articolo 9 bis affida alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la predisposizione di un programma annuale di iniziative per la promozione, diffusione ed attualizzazione della cultura del cavallo. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Il comma 2 prevede che per la definizione del programma, la Giunta possa avvalersi dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, delle università venete e delle associazioni rappresentative del settore equestre. Il programma comprende tre tipologie di iniziative, specificate nelle lettere a), b) e c):

Lettera a): prevede l'ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto;

Lettera b): si concentra sul tema della cura e recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dall'impiego e del contatto con i cavalli, allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita. Questi aspetti, già oggetto del "Piano socio sanitario regionale 2019 – 2023" approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, vengono così portati ad ulteriori sviluppi, anche sulla base di sperimentazioni già poste in essere.

In particolare, le iniziative in questo ambito riguardano il settore più propriamente medico e terapeutico, per diffondere la conoscenza delle patologie trattabili con l'uso del cavallo, con priorità riconosciuta agli interventi per il contrasto della ADHD e quindi di terapia assistita per studenti affetti da "Sindrome da deficit di attenzione"; in proposito, è opportuno rilevare che recenti studi condotti da ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie evidenziano come gli interventi

assistiti con equini rappresentino un campo emergente e promettente nell'ambito terapeutico. Le ricerche dimostrano che i cavalli hanno sviluppato sofisticate capacità comunicative per interagire con gli esseri umani, inclusa l'abilità di rispondere ai loro stati emotivi, confermando il potenziale terapeutico di questi interventi;

Lettera c): prevede il riconoscimento e il sostegno a iniziative già sperimentate con successo in diversi istituti penitenziari (come Opera di Milano e Montorio di Verona) - di rieducazione, volti al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse attività di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo; le esperienze realizzate hanno dimostrato come l'interazione con i cavalli offra significativi benefici per i detenuti, favorendo lo sviluppo dell'empatia, la regolazione delle emozioni, l'acquisizione di competenze pratiche e il rinforzo della fiducia, tutti elementi essenziali per un efficace reinserimento sociale.

Il comma 3 prevede il coinvolgimento delle diverse autorità ed istituzioni a vario titolo coinvolte - statali (e quindi l'Ufficio scolastico regionale, gli Istituti del sistema penitenziario, gli Uffici di sorveglianza e le Università degli Studi del Veneto) e regionali (e quindi l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e le associazioni rappresentative del settore equestre) - per la definizione del programma annuale e la rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio precedente.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria, articolata in tre commi, ciascuno relativo a una specifica linea di intervento.

Il comma 1 quantifica in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera a) (eventi e incontri culturali). Le risorse saranno allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

Il comma 2 quantifica in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera b) (interventi terapeutici). Le risorse saranno allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti".

Il comma 3 quantifica in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera c) (reinserimento sociale dei detenuti). Le risorse saranno allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti".

La copertura finanziaria per tutte le linee di intervento è assicurata mediante riduzione del Fondo speciale per le spese correnti previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34.

Il progetto di legge, assegnato alla Sesta Commissione consiliare in data 27 agosto 2024, è stato illustrato nella seduta n. 140 del 25 settembre 2024 ed esaminato nelle sedute n. 144 del 23 ottobre 2024 e n. 149 del 04 dicembre 2024. La scheda di inquadramento normativo (SIN) è stata redatta il 21 ottobre 2024, mentre la Quinta Commissione ha espresso parere favorevole in data 27 novembre 2024. La scheda di analisi economico-finanziaria (AEF) è stata trasmessa il 25 febbraio 2025 dalla Direzione beni attività culturali e sport, di concerto con la Direzione formazione e istruzione e con la Direzione servizi sociali, e verificata dalla Direzione bilancio e ragioneria. Il necessario parere della Prima commissione consiliare è stato acquisito il

giorno 12 marzo 2025 e, nella stessa data, il progetto è stato definitivamente approvato dalla Commissione nella seduta n. 157 a maggioranza.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi e Favero con delega Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Sandonà con delega Cavinato; Scatto con delega Vianello; Villanova), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Casali e Pavanetto con delega Razzolini).

Astenuti i consiglieri dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani con delega Zottis), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Francesca ZOTTIS*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

da Euripide, Ippolito 228 -231 si legge: “Artemide, signora di Limna marittima e degli stadi rimbombanti di cavalli, oh, poter essere nelle tue pianure, poter domare i puledri veneti!”

Il cavallo è un simbolo totemico indoeuropeo. Emblema di eleganza e forza, rappresenta sicuramente una figura importante per la cultura, per l'arte e l'archeologia, nonché per l'economia veneta.

Il legame tra il territorio veneto e il cavallo è profondo e radicato nella storia e risale al primo millennio avanti Cristo, quando i puledri veneti erano considerati animali pregiati e venerati: gli antichi Veneti erano noti per l'allevamento di cavalli da corsa e i cavalli veneti erano apprezzati nelle competizioni sportive del mondo greco, come le Olimpiadi. Nel Veneto preromano, i cavalli erano spesso sepolti insieme ai loro scudieri, indicando una specifica ritualità funeraria e riflettendo l'importanza simbolica e sacra del cavallo nella cultura veneta. Il cavallo ha inoltre avuto un ruolo centrale nell'economia veneta, soprattutto nell'agricoltura e nelle competizioni ippiche, e le stalle monumentali presenti sul territorio ne testimoniano l'importanza storica. Al giorno d'oggi, infine, la Regione Veneto continua a valorizzare il cavallo attraverso diverse attività, come l'allevamento, lo sport, il supporto terapeutico, la cultura e il turismo: l'immagine del cavallo si trova infatti ancora ben conservata in molti santuari, necropoli e percorsi archeologici, come ad esempio ad Altino, San Pietro Montagnon, Este e Padova.

Comprendere la storia e la simbologia del cavallo ci porta non solo a riscoprire parte della storia e dei rapporti culturali e commerciali, ma anche l'importanza dell'interazione dell'uomo con l'animale, a partire dal rispetto per lo stesso, che produce numerosi benefici fisici e psicologici a partire dall'infanzia: aiuta a calmare e ridurre l'ansia, migliora la gestione delle emozioni e aumenta la fiducia in se stessi, migliora la comunicazione e la collaborazione e, a livello fisico, rafforza muscoli e migliora l'equilibrio. Non da ultimo, offre un supporto terapeutico in tutte quelle situazioni di difficoltà e disagio, utile per trattare varie condizioni fisiche ed emotive.

È evidente che le proposte inserite nella legge in discussione, per poter incidere nello sviluppo culturale, sociale ed economico veneto, devono trovare sostegno non solo attraverso gli strumenti specifici già previsti, ma anche attraverso una stretta collaborazione con il mondo della cultura, del turismo, del socio-sanitario e dell'istruzione: su questo si basa la nostra manovra emendativa. È necessario far entrare le azioni proposte non solo in una programmazione annuale regionale, ma anche nelle singole programmazioni dei singoli enti pubblici e privati. Facendo poi riferimento al valore che ha questo animale rispetto alla presa in carico di persone con

disagio comportamentale e sociale, riteniamo che tali iniziative devono essere condivise con le Aziende Ulss e Istituti scolastici.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 2 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 8

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 8

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL CAVALLO

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi” è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis - Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo.

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 8 comma 2 e all'articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, archeologia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l'attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita.

2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate:

a) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto purché tali attività rispettino il cavallo in quanto essere senziente e ne preservino il benessere anche attraverso l'adozione delle misure necessarie idonee a evitare ogni forma di abuso e/o sfruttamento nonché, al fine di diffondere la conoscenza del cavallo come simbolo dei Veneti Antichi, anche attraverso progetti di collaborazione tra pubblico e privati per l'inserimento di apposita segnalazione dei principali eventi storici e dei percorsi archeologici incrociabili percorrendo le ippovie del Veneto;

b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli “Interventi assistiti con gli animali”, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all'utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da “Sindrome da deficit di attenzione” (ADHD), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale;

c) al coinvolgimento, nell'ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d'intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;

d) a sostenere progetti terapeutici e riabilitativi avvalendosi di centri autorizzati allo svolgimento di interventi assistiti con il cavallo per facilitare il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive correlate a patologie quali la paralisi cerebrale infantile, l'autismo, la Sindrome di Down, il morbo di Alzheimer, le demenze in genere, gli esordi psichiatrici in età adolescenziale, la SLA e i disturbi che riguardano la sfera relazionale e delle capacità comunicative nonché le patologie conseguenti a traumi correlati all'infortunistica.

3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l'esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.”.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera a), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 nell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera b) introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 2, lettera c), introdotto nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 dall'articolo 1 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34,

allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 8

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.....	6
Art. 2 - Norma finanziaria.....	7